

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 82/2009 R.G.A.C., vertente

TRA

K., rappresentato e difeso dagli Avv. A. e B. ed elettivamente domiciliato in Udine presso lo studio di quest'ultima per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

X S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C. ed elettivamente domiciliato in Udine presso il suo studio per mandato in calce alla copia notificata del ricorso

RESISTENTE

OGGETTO: "rapporto di agenzia"

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL RICORRENTE: "1) accertarsi e dichiararsi che il rapporto di agenzia dedotto in giudizio è cessato per fatto e colpa esclusivi della preponente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti ex art. 1375 e 1749 c.c., siccome descritti nel presente ricorso; 2) accertato che il rapporto di agenzia inter partes sorto il 1.7.89 è cessato in dipendenza del grave inadempimento avversario, il 17.2.2006, ed accertato altresì che X S.R.L. S.r.l. ha impedito all'odierno ricorrente di

svolgere integralmente il periodo di preavviso lavorativo dovuto, previsto in otto mesi dall'art. 10 del vigente AEC, condannarsi X S.R.L. a corrispondere al sig. K. la somma di euro 16.538,04 al lordo di R.A. a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per i due mesi di preavviso lavorativo non prestato... oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; 3) accertato che il sig. K. in costanza di rapporto nella zona contrattualmente assegnatagli ha incrementato il volume di affari della società preponente e procacciato nuovi clienti come rappresentato in premessa, condannarsi X S.r.l. a corrispondere al sig. K. la somma di euro 103.941,69 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 4) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 1751 c.c.... previo accertamento che la X S.r.l. non ha corrisposto al sig. K. l'indennità suppletiva di clientela nonostante il riconoscimento della debenza della stessa, condannarsi la X S.r.l. a corrispondere al sig. K. l'indennità suppletiva di clientela nella misura di euro 50.581,89 salva la diversa somma che risulterà dall'espletanda CTU, l'indennità meritocratica nella misura di euro 2.336,73 oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo nonché il FIRR nella misura di euro 16.795,02 se ed in quanto non accantonato presso la Fondazione Enasarco, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; 5) accertato altresì che la condotta complessivamente assunta da X S.R.L. in costanza di rapporto in

violazione dei doveri di correttezza e lealtà nonché dei doveri di informativa sulla stessa gravanti ex art. 1749 c.c. ha arrecato pregiudizio all'immagine professionale del sig. K., condannarsi X S.R.L. a risarcire all'odierno ricorrente ex art. 2059 e 1751 c.c. comma 4 i danni dallo stesso patiti nella misura di euro 100.000,00 salva la diversa somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo la tabella approvata con DM 127/2004.”

PER LA RESISTENTE: “conclude chiedendo: la reiezione del ricorso e delle domande tutte ivi formulate; la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.”

FATTO E DIRITTO

La controversia trae origine dal rapporto di agenzia intercorso tra la X S.r.l. ed il ricorrente K., mediante il quale l'agente aveva assunto l'incarico di promuovere senza potere di rappresentanza la conclusione di contratti di vendita e posa in opera di controsoffitti, cartongessi ed accessori e di incassare i corrispettivi; il ricorrente assumeva di avere altresì svolto, in tale ambito, ulteriori attività collaterali (di selezione delle ditte incaricate della posa in opera e della fornitura dei materiali, della predisposizione dei preventivi e della contabilità finale, etc.) in ragione delle quali gli erano stati riconosciute delle provvigioni sull'intero fatturato aziendale.

Il ricorrente premetteva inoltre che la X S.R.L., con missiva del 31.12.2002, aveva modificato unilateralmente il compenso provvigionale escludendo dalla base di calcolo il 50% delle vendite concluse per il tramite del sig. Y nonché i fatturati conseguiti nelle province di Pordenone e Venezia e i volumi di affari derivanti dai rapporti con le ditte dei propri soci; che aveva

sensibilmente sviluppato ed ampliato gli affari della preponente; che il 10.2.2006 la X S.R.L. gli aveva comunicato la cessazione dell'attività di posa in opera; che i soci della stessa avevano costituito una distinta società finalizzata allo svolgimento della citata attività; che aveva lamentato che tale scelta imprenditoriale lo aveva penalizzato dal punto di vista economico e che in data 30.3.2006 aveva quindi dichiarato di voler recedere per colpa della mandante ai sensi dell'art. 2 dell'AEC con preavviso lavorato di otto mesi.

Ciò premesso, esponeva che la X S.R.L. aveva accettato il preavviso lavorativo offerto sino al 31.8.2006, malgrado lo stesso scadesse il 17.10.2006 e si era impegnata a dar corso al pagamento della indennità di cessazione del rapporto, senza tuttavia successivamente onorare i propri impegni, ed in relazione a tali assunti chiedeva in via principale accertarsi che il rapporto di agenzia era cessato per colpa della preponente, che a suo dire aveva violato i doveri di correttezza e buona fede ex art. 1375 e 1749 c.c. nonché condannarsi la X S.R.L. S.r.l. a pagare la somma lorda di euro 16.538,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per i due mesi di preavviso lavorativo non prestato ed a corrispondere la somma di euro 103.941,69 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui non si ravvisassero i presupposti per la liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., chiedeva la condanna della X S.r.l. alla corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità meritocratica e del FIRR ove non accantonato presso l'Enasarco.

Oltre a ciò, chiedeva accertarsi che la X S.R.L. in costanza di rapporto aveva violato i doveri di correttezza e buona fede e i doveri di informativa

ex art. 1749 c.c., causandogli un danno all'immagine professionale del quale chiedeva di essere risarcito nella misura di euro 100.000,00 salva la diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche con giudizio equitativo.

Si costituiva in giudizio la X S.r.l. deducendo che il 21.1.2003 aveva comunicato le diminuzioni provvigionali e la variazione di zona; che il 6.2.03 aveva ulteriormente specificato l'entità delle variazioni; che il 14.2.2003 il ricorrente aveva risposto dichiarando di prendere atto del contenuto della comunicazione ed aveva richiesto copia delle fatture relative agli affari conclusi dal Sandri; che il 25.2.2003 aveva trasmesso l'elenco delle fatture relative alle vendite effettuate dallo stesso nel 2002; che, in seguito alla dismissione del ramo di attività e della costituzione della nuova società, aveva comunicato al ricorrente il 10.2.2006 tali mutamenti; che il ricorrente il 14.2.2006 aveva dichiarato di non accettare le variazioni provvigionali che dai medesimi conseguivano e che intendeva rivedere i rapporti in essere; che a seguito di uno scambio epistolare, solo in data 30.3.2006 il ricorrente aveva dichiarato che riteneva la comunicazione del 10.2.2006 come preavviso ai sensi dell'art. 2 dell'AEC e che intendeva cessato il rapporto con il decorso del relativo termine di otto mesi dal 17.2.2006, data di cessazione della attività; che, oltre a non contenere la citata comunicazione del 10.2.2006 alcuna variazione delle provvigioni in essere, il recesso era stato tardivamente esercitato oltre il termine previsto dall'art. 2 dell'AEC di trenta giorni dalla ricezione della lettera del 10.2.2006; che ai sensi dell'art. 10 dell'AEC 26.2.2002 il rapporto veniva a cessare con il decorso del termine di cinque mesi dalla ricezione della comunicazione dell'agente del 30.3.2006 e così il 31.8.2006; che riconosceva di dovere la sola indennità di cessazione nei termini previsti dal

predetto AEC, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1751 c.c.; che il ricorrente aveva contestato tali assunti; che aveva sempre provveduto al versamento del FIRR.

In relazione a tali assunti esponeva che aveva operato nel rispetto dell'art. 2 dell'AEC del 26.2.2002, che non aveva violato i doveri di correttezza e buona fede oggettiva, che la comunicazione della cessazione dell'attività di posa in opera non era riconducibile al disposto del predetto art. 2 dell'AEC, che nella lettera del 16.2.2006 il ricorrente non aveva comunicato la volontà di recedere ma si era limitato a rappresentarla come mera possibilità, che il recesso comunicato il 30.3.2006 era tardivo ai sensi dell'art. 2 dell'AEC, che da ciò discendeva l'insussistenza del diritto all'indennità ex art. 1751 c.c., all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità meritocratica ex art. 12 dell'AEC.

Esponendo inoltre che il rapporto si era interrotto per volontà dell'agente, che non sussistevano i presupposti per la liquidazione dei danni richiesti, che le prestazioni accessorie erano al di fuori del rapporto di agenzia.

Radicatosi il contraddittorio, veniva assunta la prova testimoniale ed espletato un accertamento tecnico; successivamente, all'udienza del 3 ottobre 2012 veniva emessa la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Il ricorrente sostiene di aver maturato il diritto al recesso dal contratto di agenzia a causa della violazione dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva (artt. 1375 e 1749 c.c.) da parte della società resistente, allegando che tali violazioni si sarebbero in particolare concretizzate nella comunicazione delle diminuzioni provvigionali e della variazione di zona

effettuata nel corso del rapporto in data 21.1.2003 e nella successiva comunicazione del 10.2.2006 della cessazione dell'attività di posa in opera da parte della preponente, che aveva determinato una modifica delle condizioni contrattuali con riduzione notevole delle provvigioni.

Senonché deve in primo luogo osservarsi che nel contratto di agenzia, così come entrambe le parti hanno la facoltà di prendere l'iniziativa di recedere dal rapporto, concedendo il preavviso contrattualmente previsto o corrispondendo la relativa indennità sostitutiva (art. 1750 c.c.), è al tempo stesso consentito al preponente di variare le condizioni contrattuali, con salvezza della facoltà dell'agente di acconsentire o meno a tali variazioni.

Trattandosi di facoltà legittime, è evidente che dal loro esercizio non potrà derivarne alcuna responsabilità, nel senso prospettato in ricorso, non implicando la riduzione dei compensi provvigionali alcuna automatica violazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva.

Fermo quanto sopra esposto, in ordine alle conseguenze derivanti dall'esercizio di tale *ius variandi* da parte della preponente, si osserva che è incontroverso il richiamo, ad opera del contratto di agenzia intercorso tra le parti, delle disposizioni dei vigenti accordi economici collettivi, nella fattispecie espressamente operato nel punto 9.5 del contratto doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente.

In tal senso, va dunque rilevato che, ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 dell'AEC 26.2.2002: *“Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità... possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti*

per una diversa decorrenza del preavviso. Qualora le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendo per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”.

Ciò posto, essendo la dichiarazione di voler recedere ai sensi dell'art. 2 dell'AEC risalente al 30.3.2006, deve rilevarsi la obbiettiva intempestività, essendo nella fattispecie sicuramente decorso il termine di trenta giorni, applicabile a mente della disposizione che precede, sia con riferimento alla comunicazione del 10.2.2006 della avvenuta cessazione dell'attività di posa in opera da parte della preponente (anche ammettendo una diretta rilevanza della stessa sul rapporto di agenzia, anziché sul solo collaterale rapporto di natura atipica ed accessoria contemporaneamente intercorso tra le parti) sia, a fortiori, con riferimento alla precedente comunicazione del 21.1.2003.

Ne discende pertanto che, ferma restando la validità dell'effetto estintivo derivante dalla comunicazione della volontà dell'agente di voler recedere dal rapporto, l'inutile decorso del termine rappresenta un fatto impeditivo

che non consente di porre il recesso in correlazione causale con le lamentate variazioni operate dalla preponente, con la conseguenza del venir meno del conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso art. 1750 c.c.

Dovranno, per l'effetto, essere licenziate, a margine delle considerazioni che precedono, sia la domanda relativa al pagamento della residua parte del preavviso non lavorato, che quella relativa al risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dei doveri di informativa sulla stessa gravanti ex art. 1749 c.c.

Quanto a quest'ultima va infatti rilevato che, malgrado la tardività della comunicazione del 10.2.2006 relativa alla dismissione della attività di posa in opera rispetto al suo effettivo verificarsi, risalente al 10.12.2005, in concreto, non risulta allegato né specificamente dimostrato che dal tale ritardata comunicazione fosse derivato per il ricorrente un effettivo pregiudizio patrimoniale, non essendo emerso che il medesimo, nel corso di tale periodo, a causa del predetto ritardo avesse posto in essere una o più determinate attività che non gli erano state retribuite, ed essendo, all'opposto, stato prospettato in ricorso unicamente un pregiudizio all'immagine professionale, allegato solo genericamente e rimasto a seguito dell'istruttoria sfornito di adeguato supporto probatorio.

Quanto alla domanda relativa alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ed alle domande subordinate relative all'indennità suppletiva di clientela nonché all'indennità meritocratica, si osserva che, ai sensi della disposizione in oggetto *“L'indennità non è dovuta: ...quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”*; pertanto, non potendo nella fattispecie ritenersi, per quanto sopra esposto in ordine al richiamo all'art. 2 dell'AEC del 2002,

che il recesso fosse imputabile ad iniziativa della preponente, ne discende che la domanda principale non potrà trovare accoglimento.

Premesso ulteriormente che non è più controversa l'effettuazione degli accantonamenti al FIRR, in ogni caso dimostrati a seguito delle dichiarazioni rese dal teste Toso e delle informazioni pervenute dall'ENASARCO, quanto alle domande proposte in via subordinata, per le medesime ragioni neppure potranno essere riconosciute le richieste indennità suppletive, dovendo ritenersi il rapporto interrotto per iniziativa imputabile all'agente; ed infatti, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo economico collettivo sopra richiamato, è espressamente previsto che l'indennità suppletiva di clientela sia dovuta unicamente *“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante”*, nel mentre, allo stesso modo, non potrà essere riconosciuta l'indennità meritocratica, potendo la stessa essere liquidata, ai sensi della disposizione collettiva richiamata solo *“in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.”*, somme che, come già visto, nel concreto non spettano.

Malgrado il rigetto del ricorso, che necessariamente discende dalle considerazioni che precedono, la complessità delle questioni trattate, la natura e la durata dei rapporti intercorsi giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza e

deduzione disattesa e reietta, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) Pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento tecnico di ufficio.

Così deciso in Udine, lì 3 ottobre 2012

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi